



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



**TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Stagione 2022-2023**

**Comunicato Ufficiale N.42/TFT del 15/05/2023**

**Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 15/05/2023**

**ha adottato i seguenti:**

**DISPOSITIVO**

**Fasc.168**

**Componenti: Dott. C. Marano (f.f. Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. I Simeone; Avv. G. Ciappa; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo.**

**Prot.24315/243 pfi22-23/PM/vdb**

1.- il sig. **Daide PRATO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Football Vomero Academy: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del Torneo "Halloween Cup" tenutosi in data 1.11.2022 presso il Centro Sportivo "Country Sport" in località Picarelli, Avellino, organizzato dall'Ente di Promozione Sportiva "Opes – Italia Campania", al quale hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

2.- il sig. **Pasquale SMARRAZZO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Campania Soccer: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione;

3.- il sig. **Massimo PASQUALE**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Hellas Altavilla: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione

4.- il sig. **Domenico DI GENNARO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Napoli Campania T.D.G.: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del Torneo "Halloween Cup" tenutosi in data 1.11.2022;

5.- la sig.ra **Soraya MERLO FIORILLO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della

società A.S.D. Virtus Alife: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del Torneo "Halloween Cup" tenutosi in data 1.11.2022 presso il Centro Sportivo "Country Sport" in località Picarelli, Avellino, organizzato dall'Ente di Promozione Sportiva "Opes – Italia Campania", al quale hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

6.- il sig. **Raffaele BOTTA**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Incontro Afragola: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del Torneo "Halloween Cup" tenutosi in data 1.11.2022 presso il Centro Sportivo "Country Sport" in località Picarelli, Avellino, organizzato dall'Ente di Promozione Sportiva "Opes – Italia Campania", al quale hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

7.- il sig. **Domenico GENOVESE**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Paolisi 2000: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del Torneo "Halloween Cup" tenutosi in data 1.11.2022 presso il Centro Sportivo "Country Sport" in località Picarelli, Avellino, organizzato dall'Ente di Promozione Sportiva "Opes – Italia Campania", al quale hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

le società **A.S.D. Football Vomero Academy, A.S.D. Campania Soccer, A.S.D. Hellas Altavilla, A.S.D. Napoli Campania T.D.G., A.S.D. Virtus Alife, A.S.D. Incontro Afragola ed A.S.D. Paolisi 2000**, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti ed i comportamenti posti in essere dai rispettivi presidenti dotati di poteri di rappresentanza, così come indicati e descritti nei precedenti capi di incolpazione.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale dichiara improcedibile il deferimento in oggetto.**

**Così deciso in Napoli, in data 15.05.2023**

**IL PRESIDENTE T.F.T.  
Dott. C. Marano**

**Fasc. 160**

**Componenti: Dott. C. Marano (f.f. Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. G. Ciappa; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo.**

**Proc. 22107/8477 pfi21-22/PM/vdb del 20.10.2023. (Campionato Juniores U.19)**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

la società **SC NEW MARYROSY ASD**: per non aver versato l'ammenda dell'accordo con la Procura Federale ex art.126 CGS di cui al C.U. n.249/AA del 20/02/2023 e visto decorso anche il termine perentorio previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**ritiene di applicare per: per la società Sc New Maryrosy Asd € 300,00 di ammenda e punti uno (1) di penalizzazione.**

**Così deciso in Napoli, in data 15.05.2023**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Dott. C. Marano**

**Fasc.160**

**Componenti: Dott. C. Marano (f.f. Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. I Simeone; Avv. G. Ciappa; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo.**

**Proc. 22552/867 pfi21-22/PM/AG del 23.03.2023. (Campionato Juniores U.19)**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

la società **ASD AC OTTAVIANO: per** non aver versato l’ammenda dell’accordo con la Procura Federale ex art.126 CGS di cui al C.U. n.134/AA del 10/11/2022 e visto decorso anche il termine perentorio previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**ritiene di applicare per: per la società Asd Ac Ottaviano € 450,00 di ammenda e punti tre (3) di penalizzazione.**

**Così deciso in Napoli, in data 15.05.2023**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Dott. C. Marano**

**Fasc.161**

**Componenti: Dott. C. Marano (f.f. Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. I Simeone; Avv. G. Ciappa; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo.**

**Proc. 22588/862 pfi21-22/PM/ep del 23.03.2023.(Campionato Provinciale Under 17)**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

la società **Asd Maud San Pietro: per** non aver versato l’ammenda dell’accordo con la Procura Federale ex art.126 CGS di cui al C.U. n.122/AA del 3/11/2022 e visto decorso anche il termine perentorio previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**ritiene di applicare per: la società Asd Mauded San Pietro € 400,00 di ammenda e punti due (2) di penalizzazione.**

**Così deciso in Napoli, in data 15.05.2023**

**IL PRESIDENTE T.F.T.  
Dott. C. Marano**

**Fasc.152**

**Componenti: Dott. C. Marano (f.f. Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. I Simeone; Avv. G. Ciappa; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo.**

**Proc. 19626/235 pfi22-23/PM/ag del 23.03.2023.**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

1- il sig. **Liberti Raffaele**, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Pompeiana 1929: - della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, sebbene ritualmente convocato per le date 28.11.2022 e 5.12.2022, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

2- la società **A.S.D. Pompeiana 1929** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Liberti Raffaele, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**ritiene di applicare per: la società A.S.D. Pompeiana 1929 €200,00 di ammenda; il calciatore Liberti Raffaele due (2) giornate di squalifica;**

**Così deciso in Napoli, in data 15.05.2023**

**IL PRESIDENTE T.F.T.  
Dott. C. Marano**

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.**

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

**Pubblicato in Napoli, 15 Maggio 2023**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**